



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CAFORIO, GIAMBRONE, PARDI,
ASTORE, MASCITELLI, DE TONI, LANNUTTI, PEDICA, CARLINO,
AMATI, COSSIGA, DI NARDO, MOLINARI, RUSSO e TOMASSINI**

(V. Stampato n. 572)

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica
il 28 gennaio 2009*

(V. Stampato Camera n. 2131)

*modificato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione)
della Camera dei deputati il 19 maggio 2010*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 maggio 2010*

Abrogazione dell’articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia

Art. 1.

1. L'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è abrogato.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie

Art. 1.

1. *Identico.*

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute e con il previo parere del Consiglio universitario nazionale, ai fini del conseguimento della laurea in fisioterapia per i laureati e gli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie, sono definiti:

a) la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi;

b) l'accesso al corso universitario in fisioterapia, nei limiti dei posti complessivamente programmati in relazione al fabbisogno previsto, previo superamento della prova di selezione;

c) la disciplina dello svolgimento del periodo di formazione e tirocinio sul paziente.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Lo schema del decreto di cui al comma 2, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

